



Corte D'Appello di Brescia

SEZIONE SR

R.G: 612/2017

All'udienza collegiale del giorno **13/09/2017** ore **12:00**

PRESIDENTE Dr. CASTELLI CLAUDIO

Relatore

Giudice/Consigliere Dr. CANTÙ MANUELA MARIA ROSA

Giudice/Consigliere Dr. ~~DI FAZIO ETTORE~~ *Migliorini*

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto
e del P.M. Dr

Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Camera Cons. del

Chiamata la causa

Attore principale

Avv. ESPOSITO CLAUDIA

Convenuto principale

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETT. DI BRESCIA

*Compare l'avv. Severino M. in sostituzione
dell'avv. Esposito che chiede fissarsi
vol. di p.e. e insorte per le sospens.*

E' comparso per l'Amministrazione appellata l'Avv.
dello Stato.....*Migliorini*.....
che si riporta alle difese in atti e chiede fissarsi
udienza di precisazione delle conclusioni,
opponendosi all'istanza di sospensione
dell'esecutività del provvedimento impugnato.

*La Corte
provvede come da separato atto.*



R.G. 612/17

LA CORTE

Letta l'istanza di sospensione ex art.283 CPC dell'ordinanza appellata come formulata dall'appellante e sentite le parti in sede di udienza:

RILEVA

L'istanza, come formulata, non può trovare accoglimento.

In primis deve rilevarsi che la legge in vigore non attribuisce al giudice d'appello la potestà di sospensione del provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale.

Il provvedimento di primo grado qui impugnato è di rigetto della proposta domanda e dunque, di per sé, non è suscettibile di acquisire efficacia esecutiva, dal che consegue l'inammissibilità dell'istanza come qui formulata; peraltro l'art.19 del D.Lgs n.150/2011 da un lato dispone che la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di diniego adottato dalla Commissione territoriale sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, salve le speciali ipotesi espressamente indicate al comma 4 lett. da a) a d) che nel caso non ricorrono, ma dall'altro nulla dispone in ordine alle conseguenze del provvedimento giudiziale che definisce il primo grado di giudizio. Non pare dunque sostenibile che, in presenza di una sospensione ope legis dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, conseguente alla mera proposizione del ricorso avverso il provvedimento amministrativo di diniego, ed in assenza di una previsione normativa di segno contrario, il rigetto da parte del Tribunale possa far riacquisire efficacia esecutiva al provvedimento impugnato.

Sul punto specifico, va ad abundantiam ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui, in materia di immigrazione, la proposizione del ricorso del richiedente asilo avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale sospende l'efficacia esecutiva di tale provvedimento, con la conseguenza che, secondo l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia all'art. 2, paragrafo 1, della Direttiva CEE n. 115 del 2008, non scatta l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, permanendo la situazione di inespellibilità fino all'esito della decisione sul ricorso. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24415 del

30/11/2015, Rv. 637981); orbene, non prevedendo il disposto dell'art.19 D.Lgs. n.150/2011 che il rigetto del ricorso ad opera del Tribunale determini la reviviscenza dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego, non può che ritenersi che la sospensione ope legis determinata, al di fuori dei casi di cui all'art.19 comma 4 del decreto citato, dalla mera proposizione del ricorso permane sino alla definizione, con pronunzia irrevocabile, del conseguente giudizio.


Per quanto rilevato, l'istanza come proposta va dichiarata inammissibile, per essere questa Corte priva della potestà di disporre la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale e posto che l'instaurazione del giudizio di reclamo ex art.19 leg.cit. ne determina la sospensione ope legis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza come formulata.

Fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 6/6/2018 h.12.00 ed ordina la comunicazione al Procuratore Generale a cura della Cancelleria.

IL PRESIDENTE



IL CANCELLIERE
Patrizia Vika



IL CANCELLIERE
Patrizia Vika